

Codice A1816B

D.D. 4 luglio 2022, n. 2020

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7051. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione alle difese spondali nell'alveo del rio Madonna, località ponte per la borgata Chiardoletta, nel comune di Sambuco (CN) Richiedente: Unione Montana Valle Stura - Demonte (CN).



ATTO DD 2020/A1816B/2022

DEL 04/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 7051. Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione alle difese spondali nell'alveo del rio Madonna, località ponte per la borgata Chiardoletta, nel comune di Sambuco (CN)
Richiedente: Unione Montana Valle Stura – Demonte (CN)

In data 08/06/2022 con nota 4022 l'Unione Montana Valle Stura, con sede in via Divisione Cuneense 5 - Demonte (CN), ha presentato istanza (acquisita al prot. n. 24368/A1816B il 08/06/2022) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica alle difese spondali presenti nel rio Madonna, a monte del ponte in legno per la borgata Chiardoletta, in comune di Sambuco (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal tecnico arch. Giuseppe Buffon, costituiti da relazione tecnica e elaborati grafici (Inquadramento territoriale – SA15-01; Progetto di ripristino scogliere – SA15_02; Relazione tecnica – SA15-REL esecutivo; Documentazione fotografica - SA15_F), in base ai quali è prevista la realizzazione di interventi di consolidamento dei tratti danneggiati delle scogliere, per il ripristino delle sezioni idrauliche del rio Madonna, da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, In particolare:

- 1) manutenzione di un tratto di 8 m sulla sponda idrografica destra
- 2) manutenzione di un tratto di 3 m sulla sponda idrografica sinistra

L'Unione Montana Valle Stura ha approvato il progetto definitivo con D.G. dell'Unione n.12 del 07/02/2022.

Per i lavori di cui sopra, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 30/06/2022 da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua a condizione che:

1. i tratti di difesa in progetto siano addossati alle sponde naturali al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
2. le difese siano adeguatamente immorsate, a monte, nelle sponde e, a valle, realizzate in continuità ai tratti esistenti;
3. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ecc...).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/1977 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Valle Stura, con sede a Demonte (CN), ad eseguire i lavori di manutenzione alle scogliere esistenti nell'alveo del rio Madonna, a monte del ponte in legno per la borgata Chiaroletta, in comune di Sambuco (CN), come individuati negli elaborati tecnici allegati all'istanza, citati in premessa e agli atti del Settore, nel rispetto delle prescrizioni indicate in premessa e delle ulteriori seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 3 (tre), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente;

6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza dei manufatti ed immediatamente a monte e a valle degli stessi, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità delle opere (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta dei manufatti ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerli in efficienza nel tempo;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico dei corsi d'acqua interessati;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione temporanea all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Firmato digitalmente da Graziano Volpe